

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 371)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, ARNONE, ALBERTINI, DINDO e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1968

Benefici di carriera in favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati, invalidi ed assimilati e norme relative all'esodo volontario

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura era stato preso in esame un disegno di legge, concordato fra i vari gruppi, relativo ai benefici economici e di carriera agli ex combattenti, reduci, mutilati, invalidi e categorie assimilate.

Purtroppo il disegno di legge non potè essere approvato a causa dello scioglimento delle Camere. Con il presente, si sottopone nuovamente il provvedimento che scaturisce dalla attesa unanime di tutte le categorie interessate, le quali sin qui, poco o nulla

hanno ottenuto nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, pur avendo sacrificato alla patria gli anni migliori della loro vita. Si tratta perciò di rendere giustizia alla benemerita categoria di quei dipendenti civili dello Stato che, in pace ed in guerra, hanno saputo sopportare con dignità sacrifici, sofferenze e rinunce.

Onorevoli colleghi, la questione prospettata viene sottoposta alla particolare attenzione ed urgenza, al fine di addivenire al più presto alla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti civili dei ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con la qualifica di ex combattente, reduce dalla prigionia, da internamento o deportazione, mutilato, invalido, partigiano combattente, possono chiedere una sola volta, ferma restando la posizione in ruolo acquisita, la valutazione di

due anni, o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione ai soli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Art. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, reduci, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorchè non ex combattenti, verrà conferita di ufficio, con decorrenza dal giorno antecedente alla data del collocamento a riposo, a domanda o per raggiunti limiti di età, la qualifica superiore in soprannumero, purchè nei tre anni precedenti abbiano conseguito il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I dipendenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono chiedere, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il collocamento a riposo anticipato. A detto personale è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di otto anni, o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni nella qualifica superiore, conseguibile ai sensi del precedente articolo 2.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

Art. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la massima qualifica della tabella di appartenenza, o che tale qualifica consegua in normali scrutini di promozione, vengono attribuiti, all'atto del collocamento a riposo, quattro scatti sullo stipendio dato in godimento, da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.